



Comune di Galliera

Regolamento

Mercatino dell'Antiquariato

Regolamento approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale N. 7 in data 1 febbraio 2010

Art. 1 – Definizione

Nel Comune di Galliera è istituito il Mercatino dell'Antiquariato: esposizione di cose usate o frutto del proprio impegno per il solo scambio.

Possono partecipare al mercatino:

- artisti che espongono opere del proprio ingegno quali, a titolo meramente esemplificativo, quadri, sculture, articoli vari decorati a mano, pizzi e ricami, composizioni di fiori secchi e simili, bigiotteria, manufatti della creatività in genere,
- hobbisti, collezionisti, artigiani.

Art. 2 – Sede

Il mercatino si svolge nella frazione di S. Vincenzo nell'area individuata dall'Amministrazione Comunale ed indicata nella planimetria allegata al presente regolamento.

La manifestazione potrà svolgersi su aree di proprietà del Comune oppure su spazi di proprietà privata, previo consenso scritto del proprietario.

Nel caso di svolgimento in area privata sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiedere l'uso dell'area al proprietario e definire i rapporti con lo stesso.

Art. 3 – Svolgimento

Il mercatino si svolge l'ultimo sabato del mese escluso quello d'agosto che si terrà nell'ambito della fiera d'agosto.

Lo svolgimento di edizioni straordinarie rispetto al giorno indicato nel primo comma, dovrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima, la quale dovrà esprimere il proprio consenso.

L'area per lo svolgimento della manifestazione potrà essere occupata dalle ore 7,00 alle ore 19,00.

Le operazioni di scarico delle cose sono consentite dalle ore 7,00 alle ore 9,00, mentre quelle di carico e uscita non potranno essere

effettuate prima delle ore 17,00 nei mesi da aprile a ottobre, e delle ore 16,00 nel periodo da novembre a marzo.

Lo spazio consentito ad ogni espositore ha una superficie massima di mq. 10.

Per ogni giornata di svolgimento del mercatino è consentita la presenza di massimo 40 espositori.

Non è ammessa alcuna forma di vendita, l'organizzazione declina ogni responsabilità per atti contrari.

E' fatto obbligo di esporre il cartello con la dicitura "HOBBISTA MOSTRA SCAMBIO" per le categorie interessate.

Non è consentito lo spostamento dei mezzi all'interno dell'orario di esposizione, né l'utilizzo di qualsiasi veicolo motorizzato per muoversi all'interno dell'area espositiva.

In deroga al divieto previsto ai precedenti commi, è ammesso il carico delle cose e l'uscita dall'area espositiva prima dell'orario di chiusura esclusivamente dalle ore 13,00 alle ore 13,30 e previa comunicazione all'organizzazione del soggetto gestore della manifestazione al momento dello scarico.

Lo spazio assegnato deve essere libero da ingombri o rifiuti prodotti.

E' vietato proporre, esporre o barattare armi, esplosivi, oggetti preziosi e qualunque prodotto alimentare.

Non è consentito proporre, esporre o barattare capi di vestiario, calzature e articoli di pelletteria (borse, portafogli, cinture).

Art. 4 – Gestione del mercatino

L'organizzazione e la gestione del mercatino può essere affidata a soggetto esterno che assicura l'espletamento delle attività relative alla concessione degli spazi così come indicato al successivo art. 5.

Art. 5 – Modalità di concessione degli spazi agli espositori

La concessione degli spazi ha validità annuale ed è rilasciata, previa presentazione di domanda, sulla base dell'anzianità di presenza alla

manifestazione come espositore occasionale. A parità di punteggio l'area verrà assegnata per sorteggio.

Non si può essere titolari di più di un'area.

L'area può essere occupata soltanto dal titolare della concessione o da altri famigliari indicati dallo stesso.

Le aree non occupate per assenza del titolare o dei suoi famigliari sono considerate libere dalle ore 8,00.

L'assegnazione decade qualora l'interessato non utilizzi l'area per tre volte consecutive o per 4 volte nell'arco temporale di un anno.

L'occupazione dello spazio è soggetto al pagamento di un contributo alle spese d'organizzazione che può essere annuale o giornaliero previo accordo con l'Amministrazione Comunale, qualora la gestione del mercatino venga affidata a soggetto esterno.

Art. 6 – Assegnazione temporanea degli spazi agli espositori

Gli spazi espositivi liberi della giornata sono assegnati ai partecipanti ogni giorno in cui si svolge il mercatino esclusivamente dagli incaricati dell'organizzazione del soggetto gestore seguendo il criterio della graduatoria giornaliera che si compila presso il punto di ritrovo dalle ore 7,00 alle ore 8,00.

Anche per le assegnazioni temporanee è dovuto un contributo alle spese d'organizzazione nella misura concordata con l'Amministrazione Comunale, qualora la gestione del mercatino venga affidata a soggetto esterno.

Art. 7 – Norme di funzionamento del mercatino

Ogni espositore deve tenere un comportamento corretto e consono all'ambiente che lo circonda nel rispetto degli altri partecipanti e delle proprietà pubbliche e private.

I partecipanti al mercatino devono allestire all'interno dell'area assegnata.

La sistemazione dei banchi e delle cose dovrà essere eseguita in modo da non recare pericolo a visitatori e passanti e non dovrà

ostacolare il passaggio di mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Non è permesso occupare passi carrabili.

E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica delle cose effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.

Agli espositori di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito, nel rispetto dei limiti di legge, l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, a condizione comunque che il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.

E' vietato l'utilizzo dei generatori di corrente.

Art. 8 – Responsabilità

L'Amministrazione Comunale o il soggetto gestore non sono responsabili per danni a persone, animali e cose derivanti dalla mancanza delle misure minime di sicurezza delle strutture utilizzate dai partecipanti (es.: gazebo, strutture con copertura, furgoni, tavoli, sedie, ecc.....) o dall'incuria durante la manifestazione e declinano ogni responsabilità ai partecipanti della manifestazione.

L'Amministrazione Comunale o il soggetto gestore del mercatino non rispondono per danni e/o furti subiti sia dagli espositori che da qualunque altro soggetto.

Art. 9 – Spostamento dell'esposizione.

L'Amministrazione Comunale può individuare per lo svolgimento del mercatino zone diverse da quella assegnata, previa e tempestiva comunicazione al gestore della manifestazione ed agli espositori con concessione annuale.